



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71

OGGETTO: CONCESSIONE DI LOCALI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO ALPINI DI BELLINO.

L'anno duemilaquindici addì **trenta** del mese di **novembre** con inizio seduta alle ore 17,30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano presenti - assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

PRESENTI ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	GALLIAN Alfredo Marco	VICESINDACO		X
3	PEYRACHE Paolo	ASSESSORE	X	
	TOTALE		2	1

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto della richiesta (prot. 0002041 del 07/11/2015) del Gruppo Alpini di Bellino (aderente alla sezione Alpini di Saluzzo), per la concessione in uso di locali;

Considerato che il gruppo Alpini di Bellino fa parte della sezione Alpini di Saluzzo, iscritta al n. 207 dell'elenco delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, come aggiornato al 14.7.2015;

Evidenziato che si ravvisa l'opportunità di concedere in uso (non esclusivo) una saletta presso il centro culturale in borgata Celle, con disponibilità di un armadio, senza utilizzo di riscaldamento, ma con la possibilità di utilizzare, per le riunioni durante il periodo invernale, il centro culturale in Borgata Chiesa;

Dato atto dell'orientamento favorevole della Corte dei Conti in merito alla possibilità di utilizzo gratuito del patrimonio comunale; annota la Corte (Lombardia, 349/2011), che in linea di principio, *"non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente locale"*; tutto ciò presuppone l'assunto, beninteso, che rientra nella valutazione autonoma e discrezionale dell'Ente l'onere di evidenziare le finalità pubblicistiche che esso intende perseguire con il contratto, previa necessaria verifica che l'utilità sociale perseguita sia compresa nelle finalità istituzionali cui l'Ente locale è deputato;

Dato atto che la provvidenza non contrasta con il vigente regolamento in materia di attribuzione di vantaggi economici;

Richiamate inoltre le delibere Corte Conti Lombardia/429/2010/PAR del 15 aprile 2010 con riferimento al contratto di comodato e, più in generale, le delibere Lombardia, 29/06/2006, n. 9, Lombardia 13/12/2007 n. 59, Lombardia 5/06/2008 n. 39 per l'erogazione di contributi da parte degli enti locali in favore di soggetti privati; dunque, rientra nella sfera della discrezionalità dell'ente locale la scelta sulle modalità di gestione del proprio patrimonio disponibile e l'erogazione di contributi, purché l'esercizio di detta discrezionalità avvenga previa valutazione e comparazione degli interessi della comunità locale, nonché previa verifica della compatibilità finanziaria e gestionale dell'atto dispositivo;

Dato atto della piena coerenza e rispondenza dell'attività della Associazione alle finalità istituzionali di questo Ente, secondo un criterio teleologico e correlato al principio di sussidiarietà orizzontale, dal momento che l'Associazione in questione svolge attività a favore della popolazione locale, nell'ambito delle funzioni proprie comunali;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni circa l'utilizzo del demanio/patrimonio:

- art. 32 della legge n. 383/2000;
- art. 32 comma 8 della legge n. 724/1994;

Dato atto, in particolare, dell'art. 32 della legge n. 383/2000 secondo cui *"Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro"*

proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

Chiarito che la nozione di "organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale" di cui al citato art. 32 della Legge 383/2000, secondo la definizione fornita dall'art. 2 della stessa Legge 383/2000 comprende "le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati".

Dato atto che l'art. 32, comma 8, della legge n. 724/1994, dispone che: "A decorrere dal 1 gennaio 1995 i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali";

Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio tecnico, e il parere, favorevole, in ordine alla regolarità contabile, reso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. N. 267/2000;

Ad unanimità,

DELIBERA

1. Di concedere in uso, non esclusivo, quale sede del Gruppo Alpini di Bellino (aderente alla Sezione Alpini di Saluzzo, iscritta nell'elenco delle organizzazioni di volontariato della protezione civile della Regione Piemonte al numero 207, sezione A), una sala presso il centro culturale in Borgata Celle, con relativo armadio, senza utilizzo di riscaldamento, ma con la possibilità, per le riunioni durante i periodi freddi, di utilizzare il centro culturale in borgata Chiesa.

DOPODICHE', i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione delle esigenze dell'Associazione.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale
F.to FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 14 DIC, 2015 al 29 DIC, 2015
Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale



Il Segretario Comunale

Data 14 DIC, 2015 *MB.*

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Flesia", written over the printed name of the Secretary.

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 08 GEN, 2016 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 08 GEN, 2016



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Bellino li 14 DIC, 2015



Il Segretario Comunale

A handwritten signature in black ink, identical to the one in the previous section, written over the printed name of the Secretary.